

La raccolta dei funghi nella legislazione del Cantone Ticino

Autor(en): **Riva, A.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Schweizerische Zeitschrift für Pilzkunde = Bulletin suisse de mycologie**

Band (Jahr): **55 (1977)**

Heft 7

PDF erstellt am: **10.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-937365>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

La Raccolta dei funghi nella legislazione del Cantone Ticino

Il trascorso 1976 ha visto anche nel Cantone Ticino apparire una legislazione concernente la raccolta e il commercio dei funghi.

Con questa nota intendiamo informare i micofili della Svizzera tedesca e romanda che, trascorrendo le loro vacanze nel nostro Cantone, intendessero recarsi alla raccolta.

Regolamento concernente la raccolta dei funghi

Il 1 luglio 1975 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino pubblicava nel Vol. 101 del Foglio Ufficiale il «Regolamento sulla protezione della flora e della fauna».

L'art. 1, dopo l'elenco delle piante sottoposte a protezione assoluta, è seguito da una postilla 2 che cita: Il divieto di cui al capoverso precedente si estende inoltre a tutti i funghi superiori ad eccezione delle specie commestibili la cui raccolta è permessa dalla legislazione speciale. La stesura evidentemente incompleta di questa nota veniva poi corretta con la pubblicazione nel Foglio Ufficiale vol. 102 del 2 marzo 1976 della «modificazione» la quale comprende questi punti principali.

Art. 1: Sono vietate su tutto il territorio del Cantone la raccolta, il dissotterramento, lo sradicamento di tutti i funghi superiori ad eccezione delle specie commestibili.

Art. 2bis: Il Dipartimento delle pubbliche costruzioni può autorizzare la raccolta di qualsiasi specie di funghi e di quantitativi superiori ai limiti previsti dall'art. 2 per i seguenti scopi:

- a) lavoro di riconoscimento e di documentazione della flora micologica.
- b) didattici
- c) mostre pubbliche.

Art. 2ter: La raccolta di funghi, bacche e simili è limitata ai seguenti quantitativi giornalieri per persona:

2 kg complessivamente, di funghi commestibili

5 kg complessivamente, di bacche e simili.

- 2) La raccolta di funghi, bacche e simili deve essere fatta in modo da non danneggiare le piante e i miceli. E' vietato l'uso di macchinette, palette dentate, rastrelli e ogni altro arnese atto a danneggiare.
- 3) Le persone che traggono una parte considerevole del loro guadagno dalla raccolta di funghi, bacche o simili possono essere autorizzate dai Municipi a raccoglierne quantitativi superiori ai limiti previsti dal capoverso 1. L'autorizzazione ha la validità di un anno nel territorio giurisdizionale del Comune che l'ha rilasciata, è rinnovabile e deve essere presentata, se richiesta, agli incaricati alla vigilanza. Per i funghi l'autorizzazione si limita alle specie elencate dal decreto esecutivo concernente il commercio dei funghi.

Seguono alti articoli di applicazione pratica (controllo, multe ecc.).

Quale micologo non intendo commentare la struttura di questa regolamentazione che, se dal lato pratico dovrebbe apportare un po' di ordine tra i raccoglitori, non può evidentemente soddisfare coloro che nei funghi vi trovano motivo di studio scientifico.

La protezione delle specie particolarmente rare o tipiche della nostra regione merita ben altri apprezzamenti che non la divisione in «commestibili e non commestibili».

Devo però riconoscere la comprensione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino verso le Società di Micologia. – Infatti il Dipartimento dell'ambiente in data 18 giugno 1976 concedeva, applicando l'art. 2bis, ai membri delle Commissioni scientifiche una autorizzazione «personale» per la raccolta delle specie necessarie a scopi di documentazione, didattiche e per mostre pubbliche.

A. Riva, Balerna